ACCISA: TABACCHI LAVORATI

01. NOZIONE

L'accisa è un'imposizione indiretta **sulla produzione** o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette.

In Italia, è stato promulgato il **Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative** mediante i, **Decreto Legislativo (D.Lgs) 26 ottobre** 1995, n. 504, pubblicato sulla GU *n.*279 del 29-11-1995 ed entrato in vigore il 14 dicembre 1995.

Ovviamente il D.Lgs è stato più volte oggetto di modifiche soprattutto allo scopo di ritoccare la misura delle accise ivi previste.

In ogni caso il D.Lgs. consta di ben 68 articoli, dell'Allegato I e della Tabella A

02. ESIGIBILITA' E PAGAMENTO DELL'ACCISA

L'art. 2 del D.Lgs specifica che per i prodotti sottoposti ad **accisa l'obbligazione tributaria sorge** al momento della loro fabbricazione, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, o della loro importazione.

Il **momento di esigibilità** corrisponde all'immissione al consumo, e per tale si intende anche:

a)	lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo;
b)	l'ammanco di prodotti sottoposti ad accisa, in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono;
c)	la fabbricazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di fuori di un regime sospensivo;

d)	l'importazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime sospensivo;
e)	la detenzione, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali non sia stata applicata una accisa.

Obbligato al pagamento dell'accisa e:

a)	il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, **in solido**, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o chi nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
b)	il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa;
c)	relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e. in solido, qualsiasi altra persona che abbia partecipato all'importazione.

Il prodotto da sottoporre ad accisa **deve essere accertato per quantità e qualità**. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale della Comunità europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).

La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo e, per i tabacchi lavorati, con le modalità di cui all'articolo 39-decies; per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.

I termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Fin qui la succinta parte generale, **dai prossimi paragrafi ci occupiamo in particolare dei prodotti singolarmente sottoposti ad accisa.**

Per quanto riguarda **le sanzioni** vi invitiamo a visionare le **apposite schede** nella sezione **Sanzioni Tributarie**.

03. IL CAPO III BIS DEI TABACCHI LAVORATI

Il **capo III-bis è stato inserito nel D.Lgs 504/95** dal 1° aprile 2010, è dedicato ai ***Tabacchi lavorati***, gli articoli **da 39-bis a 39-duodecies costituiscono l'intero Capo**.

L'art. 39-bis ci ricorda che i tabacchi lavorati sono sottoposti ad accisa. Per **tabacchi lavorati** si intendono:

a)	i sigari e sigaretti;
b)	le sigarette;
c)	il tabacco da fumo: 1. il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette; 2. gli altri tabacchi da fumo;
d)	il tabacco da fiuto;
e)	il tabacco da masticare;
e-bis)	i tabacchi da inalazione senza combustione.

I **tabacchi lavorati di cui sopra sono definiti**:

a)	**sigari o sigaretti** se sono esclusivamente destinati ad essere fumati tali e quali: 1. i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale; 2. i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e non superiore a 10 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 millimetri.
b)	**sigarette**: 1. i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della lettera a): 2. i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette o arrotolati in fogli di carta per sigarette.

c)	**tabacchi da fumo**: 1. il tabacco, anche trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale; 2. i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle lettere a) e b), e che possono essere fumati;
d)	**tabacco da fiuto** il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato;
e)	**tabacco da masticare** il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato;
e-bis)	**tabacchi da inalazione senza combustione** i prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione.

Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti, alle sigarette, al tabacco da inalazione i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono ai criteri sopra visti. In deroga **solo se questi prodotti hanno una funzione esclusivamente medica**.

RICORDA	Sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi lavorati **l'imposta sul valore aggiunto** è dovuta, in una sola volta, a seconda dei casi dal depositario autorizzato che effettua l'immissione al consumo o dal destinatario registrato

L'aggio ai rivenditori è stabilito nella misura **del 10 per cento** del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

04. ACCISA TABACCHI LAVORATI

Appare utile ricordare la **Nomenclatura Combinata** (**NC**) delle merci in vigore dal 1° gennaio 2016: come adottata dalla Commissione UE con il Reg. (UE) 1754/2015. Pertanto ogni riferimento con la sigla NC va ricercato, per l'identificazione nell'apposita tabella che racchiude la nomenclatura di tutte le merci.

L'articolo 39-octies del D.Lgs 504/1995 stabilisce le **aliquote di base e il calcolo dell'accisa** sui tabacchi lavorati Rimandando all'allegato 1 che stabilisce **le seguenti accise**:

a)	Sigari 23%
b)	Sigaretti 23%
c)	Sigarette 58,7%
d)	Tabacco da fumo: 1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 58,5%; 2) altri tabacchi da fumo 56%
e)	Tabacco da fiuto 24,78%
f)	Tabacco da masticare 24,78%

Per i tabacchi lavorati di cui diversi dalle sigarette l'accisa è calcolata applicando la relativa **aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto**.

Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a)	un importo specifico fisso per unita' di prodotto, pari al 10 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette";
b)	un importo risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale sul "PMP-sigarette" dell'accisa globale sul medesimo "PMP-sigarette" diminuita dell'importo di cui alla lettera a).

RICORDA	Entro il 1° marzo di ogni anno solare i Monopoli dello Stato dovranno determinare il "PMP-sigarette", vale a dire il prezzo medio ponderato di vendita al minuto per chilogrammo convenzionale. Tale valore sarà pari al rapporto tra il valore totale delle sigarette vendute al minuto nell'anno solare precedente, calcolato sul prezzo comprensivo di tutte le imposte, e la quantità totale delle sigarette medesime. Detto valore sarà espresso in euro, con troncamento dei decimali.

L'accisa minima è pari a:

a)	euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a) di peso superiore a 3 grammi (sigari);
b)	euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti);
c)	euro 115 il chilogrammo per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1) (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette).

Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (**sigarette**), l'onere fiscale minimo **è pari a euro 170,54** il chilogrammo convenzionale.

L'accisa sui prezzi di vendita è pari alla differenza tra l'importo dell'onere fiscale minimoe l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata come detto sopra.

Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto definito è considerato come due sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non superiore a 11 centimetri, ovvero come tre sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11 centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e cosi' via.

L'accisa globale sui prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), non può essere inferiore a euro 90 per mille sigarette, indipendentemente dal "PMP-sigarette" appena visto.